

Pubblicato il 20/04/2020

N. 02915/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02818/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2020, proposto da Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidente del Consiglio – Prof. Avv. Giuseppe Conte e Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comitato di Esperti nominato con Decreto del 10 Aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Riccardo Ranalli, di Stefano Simontacchi, Fabrizio Starace non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano ivi inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi, delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi comunque denominati di data ed estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, non apparendo, *prima facie*, irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l'impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitaria;

Considerato, altresì, che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi dei suddetti interessi, ben potranno essere trasmessi al suddetto Comitato, per arricchirne l'attività consultiva ad esso demandata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO

il 20/04/2020

N. 02915/2020 REG.PROV.CAU.

N. 02818/2020 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 2818 del 2020, proposto da Codacons (Coordinamento delle Associazioni A Tutela dei Diritti degli Utenti e dei Consumatori), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano e Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Carlo Rienzi in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

contro

Presidente del Consiglio – Prof. Avv. Giuseppe Conte e Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Comitato di Esperti nominato con Decreto del 10 Aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Riccardo Ranalli, di Stefano Simontacchi, Fabrizio Starace non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del 10 aprile 2020 del Presidente del Consiglio dei Ministri, Prof. Giuseppe Conte, con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio un Comitato di esperti in materia economica e sociale con il compito di elaborare e proporre al medesimo misure necessarie per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché per la ripresa graduale nei diversi settori, nella parte in cui, tra i membri con esso nominati, non risultano ivi inclusi soggetti esperti esponenti del mondo dei consumatori e degli utenti, nonché dei settori produttivi,

delle telecomunicazioni, dell'industria, della tutela della salute, del commercio, dell'agricoltura, dei trasporti, della cultura, dello sport, dei consumatori, ambiente;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi comunque denominati di data ed estremi ignoti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, nella specie, non sussistono le condizioni per disporre l'accoglimento dell'istanza anzidetta nelle more della celebrazione della camera di consiglio, non apparendo, *prima facie*, irragionevole e, quindi, illegittima, anche alla luce della natura di atto di alta amministrazione che riveste l'impugnato provvedimento, la scelta dei membri del Comitato, effettuata valorizzandone l'esperienza professionale e non la capacità rappresentativa dei molteplici interessi, diffusi o di categoria, coinvolti dall'emergenza sanitaria;

Considerato, altresì, che eventuali contributi conoscitivi e propositivi, provenienti da organi rappresentativi dei suddetti interessi, ben potranno essere trasmessi al suddetto Comitato, per arricchirne l'attività consultiva ad esso demandata;

P.Q.M.

rigetta l'istanza cautelare indicata in parte motiva.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 20 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 20 aprile 2020.

Il Presidente
Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO